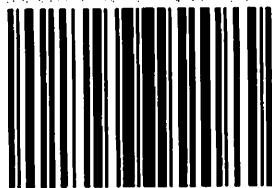




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

AOCRT Protocollo n.0006262/29-04-2025



LEX 11
Moz 2081
2.18.1

Firenze, 16 aprile 2025

Al Presidente del Consiglio regionale toscano
SEDE

MOZIONE

(ai sensi dell'articolo 175 del Regolamento interno)

OGGETTO: In relazione alle modalità di trasmissione e costo dei certificati penali “elettorali”.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la Costituzione, articoli 51, 53 e 122.
- lo Statuto della Regione Toscana, articolo 4, comma 1, lettera f), l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 31 comma 1;
- La legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
- La Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51, “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.”

Considerato che:

In occasione di elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti, movimenti politici e liste hanno l'obbligo – ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 - di pubblicare, “nel proprio sito internet” o – nel caso delle liste - “nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale”, “il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale”. La richiesta può essere presentata dagli interessati o, “previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura” anche dai “rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste”.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

La loro pubblicazione è prevista anche nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito del dipartimento Affari interni e territoriali, Servizi elettorali.

Valutato come:

A monte dell'intera procedura, la richiesta del certificato comporta, per il richiedente, un costo. Sebbene in caso di autodichiarazione relativa alla finalità del documento, la medesima norma preveda una riduzione dei costi della metà rispetto ad una richiesta ordinaria, la cifra imposta è pari ad € 11,87 se con urgenza, e di € 9,94 se in forma ordinaria.

Visto come:

Contemperando lo scopo della norma, che è quello di imporre a chi intenda concorrere per una carica pubblica di dimostrare di avere la “fedina penale” pulita, con il diritto dei cittadini a poter esercitare il proprio elettorato passivo, la richiesta di un pagamento, anche se a regime calmierato, non appare corretta. Varie fonti - anche di rango amministrativo - hanno sottolineato la necessità di tutelare la partecipazione alla vita politica ed elettorale del paese, rendendola possibile, in ogni sua fase, qualunque sia il proprio reddito. Del resto, se il principio alla base delle retribuzioni degli eletti è proprio quello di svincolarne l'attività da eventuali restrizioni reddituali (nonchè di preservare l'integrità da tentativi di corruzione), a maggior ragione occorre - almeno in forma teorica - tutelare la possibilità di ogni cittadino di competere per le cariche, anche se privo di mezzi. La Risoluzione n. 56/2018 del 18 luglio 2018 dell'Agenzia delle Entrate chiariva come alcune “richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, per la raccolta di firme, possano essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell'imposta di bollo al ricorrere” di alcune condizioni, ricadendo così nel regime previsto dal d.P.R. n. 642 del 1972, Allegato B (“Tabella” degli “Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto”).

Considerato che:

La stessa produzione dei certificati, peraltro, dovrebbe essere rivista. La Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011 prevede la cosiddetta “decertificazione”; le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un'altra amministrazione. Dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Questo perchè le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri ulteriori le informazioni necessarie, con mezzi idonei ad assicurare la



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

certezza del contenuto e della fonte di provenienza. Per lo scambio dei dati per via telematica le amministrazioni operano secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, attraverso apposite convenzioni, aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri ulteriori.

Tutto ciò premesso e considerato

Impegna il Presidente e la Giunta regionale

ad attivarsi perché vengano implementate le necessarie modifiche normative e regolamentari perché l'emissione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti ai fini dell'esercizio dei diritti elettorali avvenga senza costi per il richiedente;

ad attivarsi affinché, attraverso opportune convenzioni e misure, le informazioni contenute nei registri di cui sopra possano essere, nel rispetto della normativa sulla privacy, trasmesse in maniera digitale, semplificando le procedure.

La consigliera regionale

Irene Galletti